ARMAMENTO DIFENSIVO PROGETTO DI LEGGE PRESENTATO...

Italia, Benedetto Castiglia

Digitized by Google

Digitized by Google

283
20

ARMAMENTO DIFENSIVO

PROGETTO DI LEGGE

PRESENTATO ALLA CAMERA DE' DEPUTATI

DEL PARLAMENTO ITALIANO

dal Deputato

BENEDETTO CASTIGLIA

Digitized by Google

Digitized by Google

L' Italia ha voluto l' indipendenza. Per difenderla, ella dee avere armati quanti più, armati di tutte armi, in ordini e in disciplina militari, in tutti i paesi in cui, nei suoi naturali confini, ella scompartesi. Pel sistema militare attuale spende assai, e non ha, al più, che cinquecento mila soldati. Pel sistema che rassegno nel progetto seguente, può averne a milioni, pronti sempre in tutti i punti, contro ogni intervento ed ogni assalto straniero.

L' Italia si ha fatto un esercito; e riunendolo da tutte parti in guarnigioni, in quartieri, in depositi ha esteso ne' soldati il senso dell'unità. Rimandando dalle guarnigioni, da' quartieri, da' depositi i soldati a' domicili, l' Italia dee fare ardere il senso dell' unità fino ne' punti suoi più reconditi, e così militarizzarsi e italianizzarsi sempre più tutta quanta.

L' Italia è lunga ed è stretta. Con un esercito anche di cinquecento mila uomini, essa difficilmente si guarda; con armati di tutte armi, in tutti i punti, si guarda agevolmente, infallibilmente.

La coscrizione attuale, togliendo a' domicili gli iscritti, scontenta le famiglie, leva le braccia alle industrie, spezza agli individui le professioni.

Digitized by Google

Pel sistema che qui si propone, questi inconvenienti si eliminano.

Questo sistema è il solo che ci convenga. Per l'Italia risorta, costituita e riconosciuta giusto il principio di nazionalità, non può essere legittima che, su'propri confini, la guerra difensiva. Organarci dunque militarmente in questo senso è dovere, e insieme utilità. Ed è pure potenza, perchè antesignani dell'abolizione della guerra internazionale, varremo, nel mondo politico, più con questa idea, che non con eserciti, con alleanze, con alee guerresche.

Taluni, e molti, dicono l'esercito, come è in atto, essere palladio e mezzo dell'unità. Pregherei i miei onorevoli colleghi a riflettere: L'UNITÀ STA, SE GIOVA. Non giova alle industrie il partire de'coscritti; non giova alle famiglie, il partire de'giovani figli; non giova a costoro lo staccarsi dalla carriera, e dopo più anni, tornare divezzati e disviati; non giova al paese, per tenere un esercito e una flotta a modo attuale esaurirsi, oltre tutt'altro, ogni anno, di oltre quasi 200 milioni. Tutte queste cose, che niuna giovano, inforsano l'unità; invece tutto ciò che vale a liberare da questi nocumenti, la risalda.

L'armamento locale toglie le rivoluzioni, i briganti, i malandrini. La maggioranza della società è naturalmente conservativa. Armata, *reggimentata,* sotto uffiziali e bassi uffiziali, la maggioranza della società, non patirà nè demagoghi che la concutano, nè malfattori che la contristino. La libertà sarà quella che è interesse di tutti che sia.

Concludo. I termini di questo progetto di legge, i modi, i mezzi, si può bene cangiarli; lo scopo e l'utilità per l'Italia, non certo.

Digitized by Google

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

L' Italia militarmente è suddivisa ne' seguenti dipartimenti :

1° Piemonte
2° Liguria
3° Lombardia
4° Veneto
5° Emilia
6° Toscana
7° Sardegna
8° Umbria e Marche
9° Abruzzo
10° Puglia
11° Basilicata
12° Terra di Lavoro
13° Calabria
14° Sicilia.

Digitized by Google

Le Isole qui non indicate saran comprese ne' dipartimenti, a' quali sono attigue (1).

ART. 2.

A cura del Ministero della Guerra, previe e poi simultanee tutte intelligenze col Ministro dell'Interno che saranno necessarie allo adempimento delle prescrizioni divisate nella presente legge, al più presto e non più tardi di otto giorni dalla sanzione della medesima, verranno inviati in ciascun capo-provincia un Uffiziale Superiore, con Uffiziali e bassi Uffiziali, di Fanteria, di Artiglieria, di Cavalleria, del Genio e dell'arma dei R. Carabinieri, nel numero che, giusta la entità delle popolazioni di ciascuna provincia, possa presumersi necessario per le operazioni determinate negli articoli seguenti (2).

(1) Pel sistema difensivo, giova non l'ordinamento giusta le arbitrarie, e oramai disadatte a tutto, divisioni provinciali, ma l'ordinamento giusta gli scompartimenti naturali, antichi, riconosciuti, costituenti le grandi unità della nazione; scompartimenti giusta le distinzioni e le conformità de' dialetti, che sono insieme e sempre distinzioni e conformità territoriali e morali. Giusta natura, tutto si muove bene, e agevolmente, anche le amministrazioni e gli eserciti. Ed è in ciò la ragione di questo primo articolo e della distinzione dell'Italia tutta in grandi scompartimenti militari.

(2) I tecnici e pratici ben conoscono come pure i così detti corpi speciali si possano organare e potentemente sul principio dell'armamento locale. Tra questi corpi speciali, nel progetto si

Digitized by Google

ART. 3.

L' Uffiziale Superiore, nel Capo-Luogo, assistito da tutte le autorità, che egli crederà richiedere, distribuirà pe' comuni della provincia, proporzionandoli alla entità rispettiva di popolazione, gli Uffiziali e bassi Uffiziali di cui all'articolo precedente, dando loro tutte le istruzioni che meglio collimino a descrivere per ciascun Comune in quadri locali tutti gli individui appartenenti alle prime e alle seconde categorie di tutte le classi, fino all'età di anni cinquanta.

ART. 4.

La Guardia Nazionale è abolita, e i componenti della medesima verranno rifusi e descritti ne'detti quadri locali (1).

pongono quadri locali anche di R. Carabinieri, affinchè localizzandosi giusta i domicili nativi, i soldati di quest'arma possano colla pratica locale riuscire più utili, di quel che ora non lo siano, alla sicurezza pubblica. Abbisognando, ci sarebbe corpi di Carabinieri sempre pronti; non abbisognando, non li si terrebbe in un'attività spesso dannosa; e nell' un caso e nell' altro, costerebbero quasi nulla.

(1) Co' quadri locali, la Guardia Nazionale non avrebbe più ragione di esistere. Si otterrebbe così un grande risparmio, e per la commistione ne' quadri locali di ogni classe sociale un gran mezzo di ravvicinamento, di fraternità e di educazione per tutte.

Digitized by Google

ART. 5.

Da detti quadri locali, giusta la istruzione, la professione, la statura, e il servizio già prestato nell' esercito e l' opportunità de' luoghi e delle residenze, saranno estratti gli individui che possano meglio essere ascritti alla Artiglieria, alla Cavalleria, al Genio e all'arma dei R. Carabinieri. Determinata la detta estrazione, gli Uffiziali delle armi dette pocanzi, spediti come sopra all' articolo 2, descriveranno in quadri locali di Artiglieria, di Cavalleria, del Genio e di R. Carabinieri i detti individui (1).

ART. 6.

Il Ministro della Guerra, emettendo, secondo le distanze, le disposizioni opportune, e tenendo in piedi solo cinquantamila uomini di tutte armi, provvederà che entro quindici giorni tutti gli altri soldati, attualmente in servizio siano rimandati in congedo limitato alle case loro, con ordine di presentarsi

(1) L' opportunità de' luoghi e delle residenze, secondo che le prime siano montagnose o piane, e le seconde o sparse o concentrate, suggeriranno, giusta queste ed altre circostanze, varietà di armamento. Il determinare queste varietà dee essere l'opera dello avvedimento del Ministero, non materia di una legge.

Digitized by Google

ciascuno, appena arrivato, nel proprio comune, agli Uffiziali e bassi Uffiziali, ivi stanziati per la formazione de' quadri locali, accennati negli articoli precedenti.

ART. 7.

Sovra questi soldati rimandati a' comuni loro, gli Uffiziali di Artiglieria, Cavalleria, Genio, Carabinieri eseguiranno le incumbenze divisate nell' articolo 3.

ART. 8.

Il 30mo giorno dalla data di questa Legge, i quadri locali per la Fanteria debbono essere attivati, e attivati del pari per la Cavalleria, per l'Artiglieria, del Genio e dei Carabinieri Reali entro 50 giorni al più.

Gli estratti per queste quattro armi, ove non sia possibile o non convenga in tutto o in parte attivarsi i quadri, a'quali sono ascritti, serviranno nella Fanteria.

ART. 9.

Nel termine stesso prefisso nell'articolo 6° saranno su un calcolo approssimativamente corrispettivo alla

Digitized by Google

popolazione delle varie provincie, fatti trovare in tutti i capo-luoghi, armi e cuoiami per Fanteria; e armi, cuoiami e cavalli per Cavalleria, Artiglieria, Genio, Carabinieri Reali, quanti probabilmente giusta la varia congruenza de' luoghi, possano servire ad attivare al più presto i quadri, di cui negli articoli qui di sopra.

ART. 10.

L' Uffiziale superiore appena ricevuti gli specchi de' quadri locali, che gli Uffiziali e i bassi Uffiziali spediti ne' Comuni avranno formato, invierà in ciascun Comune le armi abbisognevoli ad attivarsi sollecitamente i quadri suddetti.

ART. 11.

Gli abbigliamenti, uniformi, scarpe, tutt'altro che abbisogni per vestire i componenti i detti quadri, dovrà essere di accordo con un Consiglio che si riunirà di Sindaci, combinato con ciò che ciascuno Luogo, Comune, Provincia, di suo o di nazionale, può somministrare più prontamente e più a buon mercato.

Digitized by Google

Non è escluso, se riesca più pronto e meno costoso, l' abbigliamento usato da' volontari (1).

ART. 12.

Nel capo luogo di ciascun Dipartimento, tra un mese a cura del Ministro della Guerra, dovrà essere istallato un Ufficio di Stato Maggiore.

A questo Ufficio, gli Uffiziali superiori di ciascun Dipartimento, invieranno i quadri locali di ogni arma delle Provincie loro affidate.

Con questi quadri locali gli Uffici degli Stati Maggiori formeranno divisioni, brigate, reggimenti, battaglioni ec., stando sempre fermi al principio della località, e riunendo in battaglioni, reggimenti, brigate, divisioni quelli che per prossimità di residenza possono alla chiamata più prontamente riunirsi.

ART. 13.

Questi lavori degli Stati Maggiori saranno entro un mese al più tardi spediti tutti al Ministero della

(1) Scopo di questo articolo è:

1° Finirla cogli appalti *in grande!!*

2° Procurare che tutte le località profittino del danaro che si spende per provvedere alle milizie. Anche per questa parte, l' armamento difensivo diviene una cagione di vantaggio, a cui tutte le popolazioni partecipano, e un motivo di contento e di tranquillità.

Digitized by Google

Guerra, e tutti i quadri locali, di cui negli articoli precedenti, saranno localmente comandati ed esercitati dagli Uffiziali e bassi Uffiziali destinati e stanziati ne' Comuni, almeno una volta per settimana ciascuno (1).

ART. 14.

Per decreti R. sarà stabilito tutto ciò che si attiene alla guardia delle fortezze, ai modi come ordinare la cavalleria, l'artiglieria, il genio, i carabinieri, secondo il principio de' quadri locali e le opportunità de' medesimi; e a' metodi e alle epoche in cui tutti i corpi debbano esercitarsi in campi e in riviste, e all'uopo mobilizzarsi; e all' epoche infine in cui gradatamente possano trasfondersi ne' quadri locali gli ultimi cinquantamila uomini rimasti in servizio.

(1) Con questo si avrà:

1° Sotto la sorveglianza di ufficiali e bassi ufficiali, e sotto la influenza loro e gli incoraggiamenti loro ad ogni bene, tutte le popolazioni, anche le più rustiche e le più lontane da' centri di civiltà;

2° Gli ufficiali saranno tutti mantenuti in attività, tutti adoperati, tutti pagati, e tutti in carriera e in istruzione sempre progredente;

3° Nel caso di dovere i corpi di un dipartimento accorrere in un altro, tutto sarà facile, anche per l'abitudine e l'affezione de' soldati verso gli ufficiali; e non si avranno le difficoltà delle *mobilizzazioni* proprie degli eserciti racimolati da individui di tutti i luoghi, di cui alcuni lontanissimi dai luoghi di concentrazione.

58515 90

Digitized by Google

FIRENZE, 1868.
Tipografia delle Murate.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

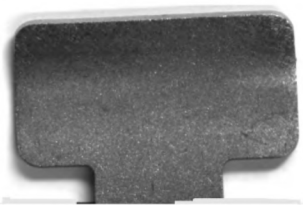

Digitized by Google